

(N. 2608)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1967

Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, concernente modificazioni del regime fiscale dei filati di talune fibre tessili

ONOREVOLI SENATORI. — Recentemente, nel settore dell'industria delle fibre sintetiche, sono entrati in produzione particolari tipi di lamette polietileniche e polipropileniche ottenute con l'impiego di particolari macchine diverse dalle tradizionali filiere. Poichè dette lamette vengono impiegate generalmente per la fabbricazione di tele per sacchi, stuoie, spaghi, eccetera, è apparso necessario ed urgente stabilire, per tali tipi di la-

mette, adeguate aliquote d'imposta, al fine di evitare di dover tassare le lamette stesse con le maggiori aliquote previste per i filati veri e propri.

Inoltre, per le lamette artificiali e sintetiche di larghezza superiore a 5 millimetri e per i monofili di diametro superiore a 1 millimetro classificati nella vigente tariffa dei dazi doganali al capitolo 39 « Materie plastiche », è stato riconfermato nel presen-

te decreto l'esonero dal pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, fissando per tali prodotti precise caratteristiche in base alle quali, mediante analisi, sia possibile stabilire una netta discriminazione tra il prodotto tassabile e quello non tassabile. Ciò anche al fine di armonizzare più specificatamente le disposizioni legislative dell'imposta di fabbricazione sui filati con quelle riportate nella tariffa dei dazi doganali, evitando agli operatori interessati di sollevare in materia continue controversie.

Si è fatto ricorso alla procedura prevista per i decreti-legge dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, in quanto tale procedura risulta pienamente giustificata dai succitati motivi di urgenza e di necessità che qui di seguito vengono meglio illustrati:

1) stabilire nuove aliquote d'imposta per le lamette di fibre sintetiche polietileniche e polipropileniche, di recentissima produzione al fine di evitare di dover tassare, come si è detto, tali lamette con aliquote ritenute eccessive rispetto ai manufatti fabbricati con dette lamette;

2) poter predisporre tempestivamente il decreto ministeriale inteso a stabilire le modalità per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta per detti tipi di lamette in base alle nuove aliquote di cui al precedente numero 1.

Difatti, considerato che la stesura del nuovo decreto ministeriale richiede un ragionevole periodo di tempo, è indispensabile che il provvedimento legislativo diventi al più presto operante in modo da poter prendere a base per la liquidazione dell'imposta le nuove aliquote stabilite col provvedimento legislativo stesso.

Il provvedimento in parola è costituito di numero 23 articoli che qui di seguito vengono illustrati.

Con l'articolo 1 vengono stabilite apposite aliquote d'imposta per le lamette polietileniche e polipropileniche di spessore superiore a 40 micron. Per le lamette di spessore non superiore a 40 micron che siano destinate al-

la fabbricazione di sacchi ovvero di tele per sacchi, imballi e simili, l'applicazione delle aliquote suddette è subordinata alla condizione che il loro impiego avvenga sotto vigilanza fiscale continuativa.

Con l'articolo 2 vengono fissate apposite aliquote d'imposta per le lamette polietileniche e polipropileniche di spessore superiore a 70 micron e che si sibrillino sotto torsione fino a 500 giri per metro, normalmente impiegate nella fabbricazione di cordami.

Con l'articolo 3 vengono fissate le necessarie caratteristiche che debbono possedere le lamette artificiali e sintetiche e i monofili per poter essere ammessi all'esonero dal pagamento dell'imposta di fabbricazione.

L'articolo 4 riconferma l'esonero dal pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine, già previsto dal decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, per i monofili artificiali e sintetici tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, purchè il taglio avvenga nello stesso stabilimento di produzione sotto vigilanza fiscale continuativa.

Con l'articolo 5 sono state apportate modifiche all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, nel senso, cioè, che le modalità di installazione degli strumenti e degli apparecchi di misura atti a registrare i periodi di inattività delle macchine di filatura sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono che i fabbricanti di filati considerati artigiani nonchè i fabbricanti di lamette artificiali e sintetiche, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità dei filati o delle lamette prodotti ed alle aliquote d'imposta vigenti, mediante dichiarazione mensile di lavoro.

L'articolo 8 prevede la prestazione di una cauzione per i fabbricanti di lamette artificiali e sintetiche, che assolvono l'imposta mediante dichiarazione mensile di lavoro, nonchè per gli esercenti stabilimenti nei quali si impiegano lamette con spessore non su-

periore a 40 micron nella fabbricazione di sacchi, di tele per sacchi, imballi e simili.

Con l'articolo 9 viene stabilita la misura del diritto annuale di licenza per i fabbricanti che assolvono l'imposta sui filati mediante dichiarazione di lavoro.

Con gli articoli 10 e 11, al fine di restringere sempre più l'area delle evasioni, è stata istituita una particolare disciplina fiscale nei confronti dei fabbricanti che producono semilavorati di fibre artificiali e sintetiche da destinare a successive lavorazioni presso altri stabilimenti.

Con gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono stabilite le pene per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto.

L'articolo 19 prevede le abrogazioni delle disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

L'articolo 20 stabilisce, in via transitoria, che la restituzione dell'imposta per le lamette di fibre polietileniche e polipropilene, per i rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, purchè l'esportazione avvenga entro i periodi fissati nell'articolo 20 medesimo.

Con l'articolo 21 viene stabilito che la sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine

prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, per i filati di lana indicati al punto quinto, lettera a) e b) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, continuerà ad essere operante fino al 31 dicembre 1969, termine di scadenza stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900. Pertanto, dal 1° gennaio 1970, sarà ripristinata l'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i predetti filati di lana.

L'articolo 22, in previsione di un diverso sistema di tassazione da porre in essere, a breve scadenza, per i filati contemplati nello stesso articolo, consente ai fabbricanti di detti filati di continuare a pagare i canoni di abbonamento in base alle stesse misure unitarie d'imposta applicate nell'anno 1966.

La norma trova giustificazione nel fatto che il particolare settore tessile, dopo la ripresa produttiva del 1966, presenta nuovamente segni di difficoltà che potrebbero accentuarsi a causa di un indebolimento delle esportazioni e di un aumento delle importazioni dei prodotti tessili in parola.

L'articolo 23, infine, stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento.

Del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, adottato, come si è detto ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, concernente modificazioni del regime fiscale dei filati di talune fibre tessili.

ALLEGATO

Decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 13 dicembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 387;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale dei filati di talune fibre tessili artificiali e sintetiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche, aventi spessore superiore a 40 micron, nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesano:

a) fino a 150 grammi	L.	91
b) più di 150 » fino a 170 grammi	»	75
c) » » 170 » » » 200 »	»	57
d) » » 200 » » » 250 »	»	40
e) » » 250 » » » 300 »	»	30
f) oltre 300 »	»	20

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le lamette e simili, polietileniche e polipropileniche, quando abbiano uno spessore non superiore a 40 micron, debbono essere assoggettate al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi *H)* ed *L)* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349. Dette lamette, ove siano destinate alla fabbricazione di sacchi ovvero di tele per sacchi, imballi e simili, per essere ammesse al pagamento della imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste nel presente articolo, debbono essere prodotte ed impiegate nell'uso sopraindicato sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate.

In tal caso dette lamette, ove non siano immediatamente estratte dalla fabbrica produttrice col vincolo della bolletta di cauzione per essere destinate agli stabilimenti di impiego, per la fabbricazione di sacchi o di tele per sacchi, imballi e simili, debbono essere custodite in apposito magazzino vincolato alla finanza.

Le lamette pervenute con bolletta di cauzione agli stabilimenti di impiego, previsti nel precedente comma, debbono essere custodite in apposito magazzino vincolato alla finanza, dal quale saranno estratte di volta in volta nella quantità richiesta dall'esercente per essere impiegate sotto vigilanza fiscale continuativa nella fabbricazione dei manufatti indicati nel precedente comma.

Per la lavorazione delle lamette impiegate nella fabbricazione dei manufatti sopra indicati, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il fabbricante o chi lo rappresenta devono tenere un registro di carico e scarico vidimato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale saranno indicate le quantità e le qualità delle lamette di volta in volta consegnate al fabbricante per l'impiego nonché la qualità e quantità delle lamette passate in lavorazione e dei prodotti ottenuti.

Le spese per la vigilanza saranno poste a carico della ditta esercente.

Le lamette e simili, di cui al precedente secondo comma, importate dall'estero e destinate alla fabbricazione di sacchi o di tele per sacchi, imballi e simili, debbono essere avviate dalla dogana di confine alle rispettive destinazioni col vincolo della bolletta di cauzione.

L'importatore deve indicare nella dichiarazione d'importazione che le lamette sono destinate alla fabbricazione di sacchi o di tele per sacchi, imballi e simili.

Le lamette come sopra importate, ove non siano dall'importatore immediatamente cedute a terzi col vincolo della bolletta di cauzione, debbono essere custodite in apposito magazzino vincolato alla finanza, dal quale saranno estratte ed avviate con bolletta di cauzione agli stabilimenti destinatari per essere impiegate nella fabbricazione dei prodotti indicati nel precedente comma sotto vigilanza fiscale e a spese della ditta esercente.

Art. 2

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche, aventi spessore superiore a 70 micron e che si sfibrillino sotto torsione fino a 500 giri per metro, nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4.500 metri, pesano:

a) fino a 1.000 grammi	L.	20
b) più di 1.000	» fino a 1.450 grammi	»	14
c) » » 1.450	» » 3.000	»	12
d) » » 3.000	» » 4.400	»	8
e) » » 4.400	» » 5.800	»	6
f) oltre 5.800	»	»	5

Le lamette e simili, satinare, polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 0,3 millimetri, sono soggette al pagamento delle aliquote d'imposta previste per i filati di cui ai paragrafi *H)* ed *L)* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349.

Art. 3

Le lamette artificiali e sintetiche, aventi la larghezza apparente e lo spessore rispettivamente superiori a 5 millimetri e a 0,3 millimetri, non sono soggette ad imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine.

I monofili artificiali e sintetici, aventi la dimensione maggiore della sezione trasversale superiore ad un millimetro, non sono soggetti ad imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine quando il monofilo possiede caratteristiche tali da poter essere avvolto a spirale su di un cilindro avente la lunghezza di 10 centimetri e il diametro di 1 centimetro, e, una volta sfilato il cilindro, il monofilo stesso perda la forma spiroidale di avvolgimento, tendendo a riassumere la primitiva posizione lineare.

La larghezza apparente di cui al primo comma del presente articolo va intesa quale misura trasversale della lametta preventivamente distesa senza stiramento su di un piano e ripiegata in due nel senso della lunghezza.

Art. 4

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofili di fibre artificiali, sintetiche e di vetro, quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri nello stesso stabilimento di produzione sotto vigilanza fiscale continuativa.

Sono altresì esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofili di fibre artificiali e sintetiche importati dall'estero già tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, nonché i manufatti fabbricati con detti spezzoni.

Art. 5

L'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, è sostituito dal seguente:

« Le modalità di installazione degli strumenti e degli apparecchi di misura di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 6

I fabbricanti di filati, considerati artigiani ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, possono essere ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità dei filati prodotti ed alle aliquote d'imposta vigenti. In tal caso agli effetti della liquidazione dell'imposta, i fabbricanti interessati debbono, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare apposita dichiarazione mensile di lavoro al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando in essa i dati che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

I fabbricanti non possono apportare variazioni alla quantità e qualità dei prodotti da ottenere indicati nella dichiarazione di lavoro, senza aver presentato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una suppletiva dichiarazione a complemento di quella precedente.

Alla dichiarazione di lavoro deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

Art. 7

I fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche, anche se considerati artigiani a termini del precedente articolo 6, possono essere ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità delle lamette e simili prodotte ed alle aliquote d'imposta vigenti.

A tal uopo detti fabbricanti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione mensile di lavoro al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la lavorazione.

Gli elementi da indicare nella dichiarazione stessa nonché le modalità per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

L'importo dell'imposta dovuta sarà versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria entro il giorno 15 di ciascun mese successivo a quello cui si riferisce la lavorazione.

Art. 8

I fabbricanti di lamette, indicati al precedente articolo 7, debbono prestare una cauzione pari ad un dodicesimo dell'ammontare dell'imposta corrispondente alla produzione annua presunta, salvo a raggugliare alla fine di ogni anno tale cauzione ad un dodicesimo dell'imposta pagata nell'anno nel caso in cui la produzione effettiva sia risultata superiore a quella presunta.

Per le ditte esercenti l'attività di cui al precedente comma, che risultino proprietarie del compendio costituito dalla fabbrica e dai macchinari in essa installati, l'ammontare della cauzione è ridotta al 50 per cento.

Gli esercenti stabilimenti, nei quali si impiegano lamette e simili polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 40 micron, nella fabbricazione di sacchi e di tele per sacchi, imballi e simili, debbono prestare una cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante sulla quantità massima di lamette custodite nel magazzino vincolato alla finanza.

La cauzione dev'essere prestata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati dall'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 9

I fabbricanti di filati, considerati artigiani ai sensi del precedente articolo 6, sono tenuti al pagamento di un diritto annuo di licenza stabilito nella misura di lire 10.000.

Gli esercenti le fabbriche di lamette e simili artificiali e sintetiche, di cui al precedente articolo 7, debbono munirsi di apposita licenza rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione previo pagamento da parte degli interessati di un diritto annuo di lire 25.000.

Il diritto di licenza stabilito nei precedenti commi deve essere pagato nei quindici giorni che precedono l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Art. 10

I fabbricanti di nastri artificiali e sintetici ottenuti da lamine e aventi la larghezza apparente superiore a 5 millimetri ed uno spessore non superiore a 0,3 millimetri, debbono, almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale saranno indicati:

- a) la ditta e chi la rappresenta;
- b) la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;
- c) la qualità nonché la quantità massima di nastri che la ditta intende produrre giornalmente,

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I nastri di cui al precedente comma e quelli importati dall'estero debbono essere inviati alle ditte destinatarie col vincolo della bolletta di accompagnamento, rilasciata rispettivamente dalla Guardia di finanza o dalla Dogana di confine. Nella suddetta bolletta devono essere indicati:

- a) le generalità e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore e della ditta destinataria;
- b) la qualità e la quantità di nastri spediti;
- c) la specie del trasporto;
- d) la data di spedizione e l'ora d'inizio del trasporto.

Qualora il trasporto dei nastri indicati al precedente comma avvenga per via ordinaria, nella bolletta di accompagnamento deve essere indicato anche il nominativo di chi effettua il trasporto e quello del vettore, il numero di targa o di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione. La bolletta di accompagnamento deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto, per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnata al destinatario del carico che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e della bolletta l'incaricato del trasporto attesta sulla bolletta stessa, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto.

Le ditte destinatarie di cui al precedente comma sono obbligate alla tenuta di un registro di carico e scarico previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nel quale deve essere indicato:

- a) nella parte del carico, la qualità e la quantità dei nastri ricevuti con gli estremi della relativa bolletta di accompagnamento;
- b) nella parte dello scarico, la qualità e la quantità dei nastri ridotti nella stessa fabbrica della ditta destinataria in lamette tassabili, con riferimento alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente articolo 7, ovvero la qualità e la quantità dei nastri ceduti a terzi con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11

Le bollette di accompagnamento composte di « Matrice », « Figlia » e di « Riscontrino » sono staccate da apposito bollettario predisposto dall'Amministrazione finanziaria.

Il « Riscontrino », non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione della bolletta di accompagnamento, è inviato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato lo stabilimento destinatario dei semilavorati indicati al precedente articolo 10.

Art. 12

Il fabbricante che presenti in ritardo o inesattamente la dichiarazione di lavoro prevista dai precedenti articoli 6 e 7 è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonché, in caso di evasione, con la multa proporzionale in misura non minore del doppio né maggiore del decuplo della imposta evasa.

Art. 13

Il fabbricante che non presta, nel termine stabilito, le cauzioni previste dal precedente articolo 8 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 14

Il fabbricante che omette o ritarda oltre il termine stabilito il pagamento del diritto di licenza di cui all'articolo 9 del presente decreto, è punito con la pena pecuniaria da uno a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione prevista per l'esercizio abusivo della fabbrica.

Art. 15

Il fabbricante che presenta in ritardo o inesattamente la denuncia prevista dall'articolo 10 del presente decreto è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Art. 16

Chiunque trasporta o fa trasportare i nastri di cui al precedente articolo 10 senza la bolletta di accompagnamento nei casi in cui la medesima è prescritta o con bolletta scaduta, falsa od alterata, è punito con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

Chi non tenga o tenga irregolarmente il registro prescritto dai precedenti articoli 1 e 10 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Il fabbricante di sacchi, di tele per sacchi, imballi e simili prodotti con le lamette indicate al secondo comma del precedente articolo 1, che detenga nella propria fabbrica lamette in quantità superiori a quelle risultanti dal registro di carico e scarico previsto dal quinto comma del citato articolo 1, è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione, nonché, in caso di evasione, con la multa proporzionale in misura non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Art. 17

Le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze che saranno emanati in forza del presente decreto, sono punite con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 18

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 del presente decreto, per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

Art. 19

Sono abrogati gli articoli 3, 6 primo e secondo comma, 7 e 9 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Art. 20

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote stabilite dall'articolo 1, lettere *H*) ed *L*), del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349:

a) per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche di cui al precedente articolo 1 e al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, esportati all'estero fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per i manufatti fabbricati con le lamette di cui alla lettera a) esportati all'estero, fino al settantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) per le confezioni fabbricate con le lamette di cui alla precedente lettera a) esportate all'estero, fino al novantesimo giorno della data di entrata in vigore del presente decreto.

La restituzione d'imposta per i prodotti ottenuti dai fabbricanti indicati negli articoli 6 e 7 del presente decreto che pagano il tributo in base a dichiarazione di lavoro, può essere operata anche nei modi previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e dalla legge 18 maggio 1967, n. 387.

Art. 21

L'applicazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per i filati di lana di cui al punto V lettere a) e b) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, sarà ripristinata il 1° gennaio 1970.

Art. 22

Fino a quando non sarà stabilito un diverso sistema di tassazione per i filati indicati ai paragrafi I, II, III e IV dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, continueranno ad applicarsi le misure unitarie d'imposta previste, per gli stessi filati, dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1966.

Art. 23

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo esservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI
— REALE — COLOMBO —
ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.